



Prot. n. 89/06

Udine, 2 febbraio 2006.

**oggetto** → Legge regionale 1/2006, articoli 31 e 46. Consiglio delle autonomie locali. Conferenze dei Sindaci per la designazione dei componenti elettivi.

A Lista d'inoltro

Nel Bollettino Ufficiale della Regione, n. 2 dell'11 gennaio 2006, è stata pubblicata la legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1, avente ad oggetto "*Principi e norme fondamentali del sistema Regione – autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia*", entrata in vigore il 26 gennaio 2006.

Come è noto, la suddetta normativa comporterà un aggiornamento dello strumento di raccordo Regione-autonomie locali, l'attuale Assemblea delle autonomie locali, a cui subentrerà il Consiglio delle autonomie locali quale "organo di consultazione e di raccordo fra la Regione e gli enti locali".

Il nuovo organo è costituito da una **rappresentanza istituzionale di enti locali: Province e Comuni capoluogo di provincia**, quali membri **di diritto** e **quindici comuni non capoluogo** di provincia, di cui una parte montani, quali membri **elettivi**, da rinnovare ogni cinque anni, scelti in modo da assicurare un'adeguata rappresentanza dei Comuni in rapporto al territorio (art. 31, comma 2).

I quindici Comuni componenti del Consiglio delle autonomie locali membri elettivi sono individuati, a norma dell'art. 31, comma 3, da apposite conferenze dei sindaci come segue:

- a) **due** dai sindaci dei Comuni della provincia di Gorizia,
- b) **cinque** dai sindaci dei Comuni della provincia di Pordenone, di cui **due** dai sindaci dei Comuni interamente montani e **tre** dai sindaci degli altri Comuni;
- c) **uno** dai sindaci dei comuni della provincia di Trieste;
- d) **sette** dai sindaci dei Comuni della provincia di Udine, di cui **tre** dai sindaci dei Comuni interamente montani e **quattro** dai sindaci degli altri Comuni.

Per la prima costituzione del nuovo organo l'art. 46, comma 1, prevede che la designazione delle rappresentanze elettive avvenga in apposite riunioni delle conferenze dei sindaci, che devono tenersi **entro quaranta giorni dall'entrata in vigore della legge e, pertanto, entro il 7 marzo 2006**.

Si ricorda che, qualora le riunioni non abbiano luogo nei termini stabiliti dalla normativa in esame, interverrà in via sostitutiva l'Assessore regionale per le autonomie locali.

Per quanto attiene alle procedure da seguire per **l'individuazione dei quindici comuni membri elettivi**, si ritiene utile richiamare l'attenzione sulle disposizioni previste dall'art. 31, comma 5, della legge regionale 1/2006 che riguarda il rinnovo, a regime, del

Consiglio delle autonomie locali, ma che può trovare applicazione anche in questa fase, di prima costituzione dell'organo.

Tale norma prescrive che:

- il sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti convochi e presieda la conferenza dei sindaci;
- ogni sindaco esprima una sola preferenza in caso di utilizzo della procedura elettiva (ovvero ove non si voglia ricorrere alla procedura per acclamazione, come più sotto specificato);
- i sindaci dei Comuni capoluogo di provincia non concorrano all'espressione di volontà della conferenza (in quanto già componenti di diritto).

Pertanto, considerato anche quanto previsto dall'art. 31, comma 3 sopra citato, con riguardo all'individuazione dei Comuni componenti elettivi:

- per la **provincia di Gorizia** la conferenza dei sindaci sarà convocata e presieduta dal sindaco di Gorizia,
- per la **provincia di Pordenone** :
  - 1 il sindaco di Maniago, Comune più popoloso della zona montana, convocherà e presiederà la conferenza dei sindaci dei Comuni interamente montani, per l'individuazione dei due Comuni di competenza,
  - 2 il sindaco di Pordenone convocherà e presiederà la conferenza dei sindaci dei Comuni diversi da quelli interamente montani per l'individuazione dei tre Comuni previsti;
- per la **provincia di Trieste** la conferenza sarà convocata e presieduta dal Sindaco di Trieste;
- per la **provincia di Udine**:
  - 1 il sindaco di Tolmezzo, Comune più popoloso della zona montana, convocherà e presiederà la conferenza dei sindaci dei Comuni interamente montani, per l'individuazione dei tre Comuni di competenza,
  - 2 il sindaco di Udine convocherà e presiederà la conferenza dei sindaci dei Comuni diversi da quelli interamente montani per l'individuazione dei quattro Comuni previsti.

Si allega alla presente nota un elenco dei Comuni della regione, suddivisi per provincia, con l'indicazione di quelli interamente montani delle province di Pordenone e Udine.

Si ritiene opportuno, quindi, in via collaborativa, fornire delle indicazioni in ordine alle procedure che potranno essere adottate per la convocazione e per i lavori delle conferenze.

La convocazione dovrebbe essere inviata con congruo anticipo (almeno una settimana) rispetto alla data della riunione ed effettuata presso la sede del Comune che convoca, individuato come sopra indicato.

E' importante l'effettiva conoscibilità della convocazione da parte di tutti i sindaci; si fa presente che hanno titolo ad intervenire i sindaci o, in caso di loro assenza o impedimento i rispettivi vice sindaci, in quanto loro sostituti *ex lege*.

Inoltre, la stessa Amministrazione comunale che cura la convocazione dovrebbe assicurare l'assistenza tecnico logistica e la verbalizzazione della seduta, che non è da considerarsi pubblica, fatta salva la presenza dei soggetti necessari per svolgere funzioni di segreteria o assistenza tecnica.

Il sindaco che ha effettuato la convocazione è anche presidente della conferenza e pertanto, previa verifica del numero legale, introduce fra i convenuti la discussione

relativa alle modalità organizzative (ordine dei lavori, tempi, modalità di voto, nonché le stesse indicazioni contenute nella presente nota) a cui seguirà la discussione relativa alle candidature che vanno raccolte e sottoposte alla valutazione dei convenuti.

Si fa presente, ancora una volta, che la scelta deve riguardare i Comuni, che possono essere individuati mediante una procedura elettiva nella quale ogni sindaco, ad esclusione di quelli dei Comuni capoluogo di provincia che non concorrono alla formazione di volontà della conferenza, esprime una sola preferenza a scrutinio pubblico se i convenuti non decidono diversamente. Risulteranno designati i Comuni che riporteranno il maggior numero di preferenze.

Qualora non si voglia ricorrere ad una votazione, può darsi luogo ad acclamazione dei Comuni candidati.

Al termine della seduta il sindaco che ha proceduto alla convocazione è pregato di comunicare immediatamente l'esito all'Assessore regionale per le autonomie locali.

Auspucando di aver fornito dei suggerimenti utili ad un sollecito espletamento delle procedure per la designazione e assicurando la disponibilità degli uffici per ogni eventuale ed ulteriore chiarimento e collaborazione richiesta, si porgono distinti saluti.

Distinti saluti.

f.to Franco Iacop

Lista d'inoltro:

A:

Sindaci della regione

e, p.c.a.:

Province della regione

Comunità montane della regione

ANCI FVG

UPI FVG

UNCEM FVG